

La Suprema Corte, con l'**ordinanza n. 11724/2023**, pubblicata il 04.05.2023, è tornata a pronunciarsi in tema di **mantenimento dei figli e ripartizione delle spese "straordinarie"** tra i genitori.

Questione che rappresenta uno degli **argomenti più discussi** in sede contenziosa nei diversi ambiti in cui si concretizza la crisi familiare (separazione, divorzio od anche la fine di una convivenza tra genitori non coniugati).

In particolare, la Corte di Cassazione nel caso trattato nell'ordinanza in commento, ha esaminato il ricorso promosso da un padre che aveva impugnato, in sede di legittimità, la decisione assunta dalla Corte di Appello di Brescia di porre a suo carico il versamento di un assegno di € 800,00 mensili a titolo di contributo ordinario al mantenimento della figlia minore nata fuori dal matrimonio, oltre al 60% per le spese straordinarie.

Nella parte motiva del predetto provvedimento, in primo luogo è stato ribadito il principio di proporzionalità su cui deve essere quantificato il contributo dovuto dal genitore non collocatario per il figlio minore. Com'è noto, infatti, l'art. 337-ter, comma 4, c.c., prevede che ciascuno dei genitori deve provvedere al mantenimento dei figli (principio valido anche per i figli nati fuori dal matrimonio) in misura proporzionale al proprio reddito, tenuto conto delle attuali esigenze del figlio, del tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, delle risorse economiche di entrambi i genitori, nonché della valenza economica dei compiti domestici e di cura svolti da ciascun genitore.

La Corte di Cassazione ha ribadito, poi, come l'aumento delle esigenze economiche di un figlio sia strettamente legato alla sua crescita, non necessitando di alcuna specifica dimostrazione, né potendosi ritenere che le relative crescenti esigenze di cura, educazione, istruzione e assistenza possano essere coperte ed assorbite integralmente con l'assunzione delle c.d. "spese straordinarie", essendo necessario, invece, provvedere ad un adeguamento dell'assegno di mantenimento.

Infine, è stato ribadito che la ripartizione delle spese straordinarie tra i genitori - che come affermato in un'altra recente pronuncia della Suprema Corte va motivata separatamente rispetto all'assegno di mantenimento (*cf.* Cass. ord. n. 6933/2023 dell'08.03.2023) – non deve essere necessariamente fissata al 50% per ciascuno, ma in **misura proporzionale al reddito** di ognuno di essi tenendo conto delle **risorse di entrambi** e della **valenza economica dei compiti domestici** di cura assunti (*cf.* Cass. n. 34710/2021; Cass. n. 2723/2016).

Gli Ermellini, quindi, valorizzando proprio tale ultimo aspetto - laddove nel caso di specie era stato accertato che *"...la bambina sta sempre con la madre (anche per i risvolti penali della vicenda che hanno investito il padre) che l'accudisce e provvede, a monte, ai suoi bisogni..."* - ha affermato l'insussistenza in capo al genitore affidatario della prole di un onere di informazione e concertazione preventiva con l'altro in ordine alla determinazione delle spese c.d. "straordinarie", *fermo restando che nel caso di mancata concertazione preventiva e di rifiuto di*

provvedere al rimborso della quota di spettanza da parte del coniuge che non le ha effettuate, spetta al giudice di merito verificare la rispondenza delle spese stesse all'interesse del minore, commisurando l'entità della spesa rispetto all'utilità e alla sua sostenibilità in rapporto alle condizioni economiche dei genitori (Cass. n. 5059/2021; Cass. 16175/2015).

A parere di chi scrive, la portata maggiormente rilevante di un simile principio è quella di riequilibrare correttamente le necessità di quel genitore che, in via esclusiva o comunque prevalente, si trova a dover assumere ogni decisione nell'interesse dei figli minori, rispetto all'altro che potrebbe ostacolarla ponendo un aprioristico rifiuto, lamentando la mancanza di preventiva concertazione.

Tuttavia, non si ritiene che da tale arresto possa desumersi una generalizzata autonomia decisionale da parte del genitore collocatario della prole, dovendo comunque, in caso di opposizione, essere demandata *ex post* alla valutazione del giudice di merito, l'effettivo diritto di chi ha anticipato le spese "straordinarie" per i figli, in assenza di preventiva concertazione con l'altro, alla loro ripetizione. Valutazione che dovrà essere svolta tenendo conto, in ogni caso, delle indicazioni enunciate dalla Suprema Corte, senza tralasciare, come nel caso sopra esaminato, le peculiarità di ogni singola situazione controversa.

Avv. Simona Grasso